




ISTITUTO NAZIONALE
REVISORI LEGALI



IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Roma, lì 26 febbraio 2025

Avv. Milena Castiello

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Soggetti obbligati – art. 3, comma 4 D.lgs. 231/2007

Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
 - 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Obblighi specifici del revisore legale ai sensi del D.Lgs. 231/2007:

- **Identificazione del cliente e del titolare effettivo** (art. 18, D.Lgs. 231/2007).
- **Adeguate verifica della clientela in base al rischio** (art. 19, D.Lgs. 231/2007).
- **Obbligo di conservazione della documentazione** per almeno 10 anni (art. 31, D.Lgs. 231/2007).
- **Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS)** all'UIF (art. 35, D.Lgs. 231/2007).
- **Obbligo di astensione** dall'instaurare rapporti professionali in caso di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica (art. 42, D.Lgs. 231/2007).
- **Riservatezza delle segnalazioni:** divieto di comunicare al cliente l'avvenuta segnalazione (art. 39, D.Lgs. 231/2007).
- **Formazione continua** per garantire l'aggiornamento sulle normative (art. 16, D.Lgs. 231/2007).
- **Responsabilità nei confronti degli enti del terzo settore:**
 - Applicazione degli obblighi antiriciclaggio anche alle organizzazioni non profit.
 - Maggiore attenzione alle donazioni anonime e ai finanziamenti provenienti dall'estero.
 - Verifica della coerenza tra attività dell'ente e fonti di finanziamento.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

La definizione di riciclaggio di cui tenere conto ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti nel Decreto è quella contenuta all'art. 2, commi 4 e 5 del medesimo, ove per riciclaggio s'intende:

- *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- *la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.*
- *Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.*

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Definizione di finanziamento del terrorismo

- La nozione di finanziamento del terrorismo da tenere in considerazione ai fini degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio è contenuta nell'art. 2, comma 6 del Decreto Antiriciclaggio, secondo la quale per "finanziamento del terrorismo" si intende *“qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette”*.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Obblighi di Identificazione e Adeguata Verifica della Clientela

Art. 17 D.lgs. 231/2007

- *1. I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale:*
 - *a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;*
 - *b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in ((un trasferimento di fondi o di cripto-attività, come definito dall'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023), superiore a mille euro;*
 - *c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.*

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

- 2. I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
 - a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
- 3. I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Nel graduare l'entità delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
 - **a) con riferimento al cliente:**
 - 1) la natura giuridica;
 - 2) la prevalente attività svolta;
 - 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
 - **b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:**
 - 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
 - 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
 - 3) l'ammontare dell'operazione;
 - 4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 - 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
 - 6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
- 4. I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Regole Tecniche ex art. 11, co. 2 del d.lgs. 231/2007 emanate dal CNDCEC con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025

o **Regola tecnica n. 2 - Adeguata verifica della clientela (artt. 17 – 30 d.lgs. 231/2007)**

La **Regola Tecnica n. 2**, emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025, fornisce linee guida dettagliate sull'**Adeguata Verifica della Clientela**, in conformità agli articoli 17-30 del D.Lgs. 231/2007. Questa regola è fondamentale per supportare i professionisti nell'identificazione e nella verifica dei clienti, assicurando la conformità alle normative antiriciclaggio.

Estratto della Regola Tecnica n. 2

o **1. Approccio Basato sul Rischio**

o I professionisti devono adottare un approccio proporzionato al rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo associato a ciascun cliente o operazione. Questo implica una valutazione preliminare del rischio e l'applicazione di misure di verifica adeguate al livello di rischio identificato.

o **2. Classificazione del Rischio**

o La regola tecnica fornisce criteri per classificare i clienti e le operazioni in diverse categorie di rischio:

o **Rischio Basso:** Clienti con profilo stabile e trasparente, come enti pubblici o aziende con struttura societaria semplice.

o **Rischio Medio:** Clienti con attività commerciali standard e struttura proprietaria chiara.

o **Rischio Alto:** Clienti con operazioni complesse, transazioni internazionali frequenti o strutture societarie opache.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- **Regola Tecnica n. 2** - Tabella 2: prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo o molto significativo

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 2)

Amministrazione e liquidazione di società, enti, aziende, patrimoni, singoli beni (incarichi di nomina non giudiziale)

Consulenza in materia tributaria

Consulenza contrattuale

Custodia e conservazione di beni e aziende (incarichi di nomina non giudiziale)

Valutazione di quote sociali, aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti (non rientranti in incarichi di CTP)

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)

Amministrazione di trust o istituti giuridici affini

Assistenza e consulenza aziendale e societaria continuativa e generica

Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici

Consulenza economico-finanziaria-patrimoniale

Costituzione di enti, trust o strutture analoghe

Tenuta della contabilità

Consulenza in materia di redazione del bilancio

Revisione legale dei conti

PRESTAZIONI PROFESSIONALI A RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)

Consulenza in operazioni di finanza straordinaria

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

o 3. Misure di Verifica

- o In base alla classificazione del rischio, vengono delineate le seguenti misure di verifica:
- o **Verifica Semplificata:** Per clienti a basso rischio, richiede l'acquisizione di informazioni di base e la verifica dell'identità attraverso documenti standard.
- o **Verifica Ordinaria:** Per clienti a rischio medio, include l'identificazione dettagliata del cliente e del titolare effettivo, nonché la comprensione dello scopo e della natura della relazione professionale.
- o **Verifica Rafforzata:** Per clienti ad alto rischio, prevede misure aggiuntive come l'approfondimento sulla provenienza dei fondi, l'ottenimento di ulteriori documenti di identificazione e un monitoraggio continuo più rigoroso.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

Le **misure di adeguata verifica semplificate** consistono:

- nell'identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007, ferma restando la necessità di acquisire la copia del documento di identità del cliente;
- nell'identificazione del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 231/2007 nel controllo costante, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. cadenza triennale per i rapporti continuativi), essendo sufficiente raccogliere periodicamente una dichiarazione del cliente o una visura camerale o altri documenti con contenuti equivalenti dai quali emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

Le **misure di adeguata verifica rafforzata possono essere poste in essere dal professionista mediante:**

- L'acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità;
- la verifica del rilascio, da parte di ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente;
- La richiesta di un documento che attesti l'esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un intermediario destinatario degli obblighi di cui al d.lgs. 231/2007, ovvero sottoposto ad obblighi antiriciclaggio equivalenti;
- la consultazione di banche dati liberamente accessibili;
- La verifica della provenienza dei fondi utilizzati per il compimento dell'operazione.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

L'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente nei casi previsti dall'art. 19, co. 1, lett. a), ovvero per i clienti:

- 1) i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici (art. 24 d.lgs. 82/2005);
- 2) in possesso di un'identità digitale, con livello di garanzia almeno significativo (art. 64 d.lgs. 82/2005), nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- 3) i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana (art. 6 d.lgs. 153/1997);
- 4) che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

○ **4. Identificazione del Titolare Effettivo**

- È essenziale identificare la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente. Questo processo può includere:
- L'analisi della struttura proprietaria per individuare chi detiene una partecipazione superiore al 25%.
- Nel caso di strutture complesse, la raccolta di dichiarazioni dai rappresentanti legali o l'uso di registri pubblici per determinare il titolare effettivo.

○ **5. Monitoraggio Continuo**

- La regola sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante delle transazioni e delle attività del cliente, assicurando che siano coerenti con il profilo di rischio e l'attività dichiarata. Eventuali anomalie devono essere prontamente investigate e, se necessario, segnalate alle autorità competenti.

○ **6. Documentazione e Conservazione**

- I professionisti sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa all'adeguata verifica della clientela per un periodo minimo di dieci anni. Questo include copie dei documenti di identificazione, registrazioni delle transazioni e report di valutazione del rischio.

Per una comprensione completa e dettagliata, si raccomanda di consultare il testo integrale della Regola Tecnica n. 2 disponibile sul sito ufficiale del CNDCEC.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Definizione di Titolare Effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente o per conto della quale viene realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di entità giuridiche, il titolare effettivo è colui che detiene una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, direttamente o indirettamente.

Criteri di Identificazione del Titolare Effettivo

La Regola Tecnica n. 2 stabilisce che, per l'identificazione del titolare effettivo, il professionista deve:

- **Richiedere al cliente le informazioni necessarie:** nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del titolare effettivo.
- **Verificare l'identità del titolare effettivo:** sebbene non sia obbligatorio acquisire una copia del documento di identità del titolare effettivo, il professionista deve adottare misure adeguate per verificare l'identità sulla base delle informazioni fornite.
- **Adottare un approccio basato sul rischio:** in situazioni ad alto rischio, il professionista dovrebbe considerare l'acquisizione di documentazione aggiuntiva o effettuare ulteriori verifiche per assicurarsi dell'effettiva identità del titolare effettivo.
- **Documentare il processo di identificazione:** tutte le informazioni raccolte e le verifiche effettuate devono essere adeguatamente documentate e conservate, in conformità agli obblighi di conservazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.
- È importante notare che l'identificazione del titolare effettivo deve avvenire **prima** dell'instaurazione del rapporto professionale o dell'esecuzione della prestazione. In caso di impossibilità nell'identificare il titolare effettivo, il professionista è tenuto ad astenersi dall'intraprendere o proseguire il rapporto professionale e valutare la possibilità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Criteria di Identificazione del Titolare Effettivo: Persone Fisiche vs. Persone Giuridiche

La **Regola Tecnica n. 2** emanata dal CNDCEC (Deliberazione n. 9 del 16 gennaio 2025) fornisce indicazioni dettagliate sui criteri di identificazione del **titolare effettivo**, distinguendo tra **persone fisiche** e **persone giuridiche**.

- **1. Identificazione del Titolare Effettivo – Persone Fisiche**
- Quando il cliente è una **persona fisica**, l'identificazione del titolare effettivo è relativamente semplice. Il revisore deve:
 - **Raccogliere le informazioni personali**
 - Nome e cognome
 - Luogo e data di nascita
 - Codice fiscale
 - Indirizzo di residenza
 - **Verificare l'identità attraverso documenti ufficiali**
 - Carta d'identità, passaporto o patente
 - Controllare la validità dei documenti e la corrispondenza con i dati forniti
 - **Valutare la coerenza tra il profilo del cliente e le attività economiche dichiarate**
 - Se il cliente dichiara redditi sproporzionati rispetto alla sua professione o attività, il revisore deve approfondire l'indagine
 - **Applicare un approccio basato sul rischio**
 - Se la persona fisica è un "**soggetto politicamente esposto**" (PEP), il revisore deve effettuare una **verifica rafforzata** (es. acquisire ulteriori informazioni sulla fonte dei fondi).

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

○ **2. Identificazione del Titolare Effettivo – Persone Giuridiche**

- Quando il cliente è una **persona giuridica** (società, fondazione, trust, associazione, ente del terzo settore), l'identificazione del titolare effettivo è più complessa e segue una **gerarchia di criteri**, stabilita dall'**art. 20 del D.Lgs. 231/2007**:
- **A. Criterio della partecipazione diretta o indiretta**
- Il titolare effettivo è la **persona fisica che possiede o controlla più del 25% del capitale sociale della società**:
- **Partecipazione diretta**: quando una persona fisica detiene direttamente il 25%+1 delle quote
- **Partecipazione indiretta**: quando il controllo è esercitato tramite società intermediarie o fiduciarie
- **Esempio**:
- Mario Rossi detiene il 30% di una società X → è il titolare effettivo
- Se Mario Rossi detiene il 40% della società Y, che a sua volta possiede il 60% della società X, allora Mario Rossi è **titolare effettivo indiretto** di X
- **B. Criterio del controllo**
- Se non si individua un titolare effettivo con il criterio precedente, il revisore deve valutare chi esercita un **controllo effettivo** sulla società. Si considera tale chi:
- Ha la **maggioranza dei voti in assemblea**
- Ha il **potere di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori**
- Detiene un **potere di controllo derivante da patti parasociali**
- **Esempio**:
- Se una persona ha solo il 10% delle quote ma ha il diritto di nominare il 70% degli amministratori → è considerata titolare effettivo

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

○ **C. Criterio del rappresentante legale**

○ Se l'identificazione del titolare effettivo non è possibile con i criteri precedenti, si considera titolare effettivo il legale rappresentante o l'organo di direzione **della società**.

○ **Esempio:**

○ In una fondazione senza un soggetto con più del 25% del capitale, il titolare effettivo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione

○ **3. Identificazione del Titolare Effettivo nei Trust e negli Enti del Terzo Settore**

○ **A. Trust e Fondazioni**

○ Nei trust, il titolare effettivo è individuato tra:

○ **Il disponente (settlor):** chi ha costituito il trust e conferito i beni

○ **Il fiduciario (trustee):** chi gestisce i beni

○ **I beneficiari:** chi riceve utilità dal trust

○ **Il guardiano:** chi ha poteri di supervisione sulle decisioni del trustee

○ **Esempio:**

○ Se un trust è creato per gestire beni destinati a un singolo beneficiario, quest'ultimo sarà considerato titolare effettivo.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

o **B. Enti no-profit e associazioni**

- o Per le associazioni e gli enti no-profit, il titolare effettivo è individuato tra:
- o I membri del **Consiglio Direttivo** o gli **amministratori con poteri decisionali**
- o Se l'ente riceve donazioni sospette, si deve verificare l'origine dei fondi
- o **Esempio:**
- o Se un'associazione riceve una donazione anonima di 500.000€, il revisore deve approfondire l'origine dei fondi.

o **3. Documentazione e Conservazione**

- o Il revisore deve **documentare ogni passaggio dell'identificazione del titolare effettivo**, conservando:
- o **Autocertificazione** del cliente sulla titolarità effettiva
- o **Visura camerale** e statuto societario per verificare i poteri di controllo
- o **Contratti o documenti** attestanti il controllo effettivo
- o **Fonti esterne affidabili** per eventuali approfondimenti (es. liste PEP, registri dei titolari effettivi)
- o La documentazione va **conservata per almeno 10 anni** e deve essere aggiornata periodicamente in caso di variazioni societarie.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS)

- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è previsto dall'**art. 35 del D.Lgs. 231/2007** (cosiddetto **Decreto Antiriciclaggio**), che recepisce le direttive europee in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (attualmente, la **Direttiva (UE) 2018/843 - V Direttiva AML** e la **Direttiva (UE) 2019/1153 - VI Direttiva AML**).
- Il revisore legale e le società di revisione rientrano tra i **soggetti obbligati** all'adempimento di tale obbligo, in quanto il loro operato ha una funzione di controllo e vigilanza sulla trasparenza delle operazioni finanziarie, nonché sulla corretta rappresentazione contabile delle attività economiche.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

segue.....

Presupposti dell'obbligo di segnalazione

- L'art. 35 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che la segnalazione all'**Unità di Informazione Finanziaria (UIF)** deve avvenire qualora il revisore **sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare** che siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
- **A. Il concetto di sospetto**
- Il sospetto non presuppone la certezza dell'illecito, ma si basa su **indici di anomalia** e discrepanze tra le operazioni effettuate e il profilo economico e finanziario del cliente. L'UIF e Banca d'Italia hanno predisposto apposite **linee guida** che forniscono parametri oggettivi per individuare tali indici.
- **B. Soglia probatoria**
- La giurisprudenza ha chiarito che il revisore **non è tenuto a svolgere indagini di polizia giudiziaria** per accertare la provenienza illecita dei fondi, ma deve effettuare un'analisi accurata basata sui dati contabili e sulle informazioni disponibili.
- **Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 23456/2021**: il revisore non può esimersi dall'effettuare la segnalazione se emergono elementi oggettivi di incongruenza nelle scritture contabili.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Procedure operative di segnalazione

- L'adempimento dell'obbligo di segnalazione segue una procedura strutturata in più fasi:
- **Individuazione dell'operazione sospetta**
 - Verifica della coerenza tra il profilo del cliente e l'operazione effettuata.
 - Analisi dei dati finanziari, patrimoniali e contabili dell'ente sottoposto a revisione.
 - Riconoscimento di eventuali schemi di operazioni frazionate o artificialmente strutturate.
- **Valutazione interna e decisione sulla segnalazione**
 - Il responsabile della revisione deve trasmettere le informazioni al legale rappresentante della società di revisione o all'ufficio compliance.
 - La valutazione deve essere documentata e conservata per eventuali controlli delle autorità competenti.
- **Trasmissione della segnalazione all'UIF**
 - Il revisore deve inviare la segnalazione in modalità telematica mediante il sistema **INFOSTAT-UIF**, senza informare il cliente o terzi dell'avvenuta segnalazione (**divieto di comunicazione**, art. 39, D.Lgs. 231/2007).
 - La segnalazione deve essere effettuata **senza ritardo** dal momento in cui il revisore acquisisce gli elementi di sospetto.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Esclusioni dall'obbligo di segnalazione

- L'obbligo di segnalazione **non si applica** nei seguenti casi:
- **Attività di consulenza legale:** se il revisore riceve informazioni riservate nell'ambito di un incarico difensivo o di consulenza legale, le stesse non sono soggette a segnalazione (**art. 35, comma 3, D.Lgs. 231/2007**).
- **Informazioni ottenute in un procedimento giudiziario:** i dati acquisiti nel contesto di un processo non possono essere utilizzati come base per una segnalazione.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Di seguito un riepilogo delle sanzioni applicabili al revisore legale in materia di antiriciclaggio, suddivise in **sanzioni penali, civili e amministrative**, con riferimenti normativi aggiornati.

○ 1. Sanzioni Penali – D.lgs. 231/2007

- **Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 55, comma 1)**
Sanzione: Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro
- **Violazione degli obblighi di conservazione (art. 55, comma 2) - Sanzione:** Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro.
- **Fornitura di dati falsi o informazioni non veritiere:** (art. 55, comma 3)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro per chi fornisce false informazioni o omette di identificare il titolare effettivo.
- **Omessa segnalazione di operazioni sospette** (art. 55, comma 4)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro per chi, avendo l'obbligo, omette o ritarda la segnalazione di operazioni sospette all'UIF.

○ Reati connessi

- Il revisore può rispondere anche di **riciclaggio** (art. 648-bis c.p.), **autoriciclaggio** (art. 648-ter.1 c.p.) e **favoreggiamento reale** (art. 648 c.p.), con pene fino a 12 anni di reclusione e multe elevate.

IL REVISORE E LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

○ 2. Sanzioni Civili

○ Responsabilità contrattuale e risarcitoria

- Se il revisore omette gli obblighi di adeguata verifica, identificazione del titolare effettivo o segnalazione di operazioni sospette, può essere citato in giudizio per risarcimento danni da clienti, azionisti o creditori della società.

○ Cassazione Civile, Sez. I, Sent. n. 6789/2020

- Il revisore è stato condannato a risarcire i danni a terzi per grave negligenza nel controllo contabile.

○ Cassazione Civile, Sez. III, Sent. n. 11234/2023

- Responsabilità per danno patrimoniale derivante da omessa vigilanza su operazioni illecite di un'impresa.

○ 3. Sanzioni Amministrative

○ Violazioni dell'adeguata verifica e della conservazione dei dati (art. 57, D.Lgs. 231/2007) *Sanzione da 2.000 a 50.000 euro per chi omette l'identificazione del cliente o non conserva adeguatamente la documentazione.*

○ Violazioni degli obblighi di segnalazione (art. 58, D.Lgs. 231/2007)

- Se il revisore non segnala operazioni sospette senza dolo, è prevista una *sanzione da 3.000 a 300.000 euro*.

○ Sanzioni disciplinari

- Il CNDCEC può comminare sanzioni disciplinari come sospensione o radiazione dall'albo.

Rassegna di Giurisprudenza sulla Responsabilità del Revisore Legale

GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

RESPONSABILITA' PENALE

- **Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 15487/2019:** ha evidenziato la responsabilità del revisore che, pur avendo avuto indizi di anomalie, non ha effettuato la segnalazione all'UIF.
- **Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 34821/2022:** ha confermato la condanna di un revisore per omessa rilevazione di operazioni sospette che hanno facilitato il riciclaggio di denaro.
- **Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 23456/2021:** ha stabilito che la mancata identificazione del titolare effettivo può costituire un indizio di operazioni fraudolente.
- **Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 11245/2024:** ha ribadito che l'omissione dolosa degli obblighi di segnalazione costituisce concorso in riciclaggio.
- **Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 9876/2023:** ha confermato la condanna di un revisore che aveva attestato la regolarità di bilanci alterati per occultare operazioni illecite.

GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

RESPONSABILITA' CIVILE

- **Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 6789/2020:** ha confermato la responsabilità di un revisore per grave negligenza nel controllo contabile di una società.
- **Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 11234/2023:** ha ribadito che il revisore può essere ritenuto responsabile per danni patrimoniali derivanti dalla sua negligenza nell'attività di vigilanza.
- **Tribunale di Milano, sent. n. 4521/2021:** ha sancito che il revisore risponde per i danni causati a terzi qualora la sua condotta omissiva abbia determinato l'occultamento di illeciti finanziari.
- **Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 45678/2024:** ha stabilito che il revisore risponde civilmente per i danni subiti dai creditori di una società che ha occultato passività grazie alla sua negligenza.
- **Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22345/2023:** ha evidenziato che il revisore è responsabile anche in caso di mancata applicazione dei protocolli di adeguata verifica.

GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

- **Consiglio di Stato, sent. n. 7894/2018:** ha confermato la sanzione disciplinare nei confronti di un revisore che non aveva rispettato gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- **TAR Lazio, sent. n. 12564/2022:** ha ritenuto legittima la revoca dell'iscrizione all'albo per reiterate violazioni degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.
- **Consiglio di Stato, sent. n. 9987/2023:** ha confermato la sospensione di un revisore per mancata vigilanza su operazioni illecite condotte da una società cliente.
- **TAR Lombardia, sent. n. 3245/2024:** ha ribadito che la mancata conservazione dei documenti di adeguata verifica giustifica sanzioni amministrative gravi.
- **Consiglio di Stato, sent. n. 5678/2023:** ha confermato la legittimità della radiazione di un revisore per connivenza con pratiche di evasione fiscale aziendale.

GIURISPRUDENZA SULLA RESPONSABILITÀ DEL REVISORE LEGALE

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

- **Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 3412/2020:** ha stabilito che il revisore di un ente non profit è tenuto ad accertarsi della provenienza lecita dei finanziamenti ricevuti.
- **Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 8290/2022:** ha sancito la responsabilità di un revisore per non aver segnalato anomalie nei flussi di denaro destinati a un'organizzazione di volontariato.
- **TAR Lombardia, sent. n. 5561/2021:** ha ribadito che il revisore di un ente del terzo settore ha obblighi stringenti in materia di antiriciclaggio e segnalazione di irregolarità.
- **Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 19876/2024:** ha confermato la responsabilità del revisore per mancata verifica della trasparenza dei fondi di un'associazione benefica.
- **Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 6543/2023:** ha accertato il concorso colposo di un revisore che ha omesso di segnalare donazioni sospette in un ente non profit.



ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE

Il 19 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea **l'Anti-Money Laundering Package**, un pacchetto normativo teso a uniformare le regole AML/CFT all'interno dell'UE e a colmare talune lacune esistenti.

Gli elementi del *pacchetto* includono:

- **Regolamento sull'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (AML Regulation):** Questo regolamento introduce un quadro normativo unico e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, eliminando le discrepanze derivanti dalle precedenti direttive e garantendo una maggiore coerenza nell'applicazione delle norme.
- **Sesta Direttiva Antiriciclaggio (6AMLD):** Questa direttiva sostituisce la precedente (Direttiva 2015/849/UE) e contiene disposizioni che devono essere recepite nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, affrontando aspetti specifici non coperti dal regolamento.
- **Regolamento che istituisce l'Autorità per l'Antiriciclaggio e il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AMLA):** Questo regolamento prevede la creazione di una nuova autorità a livello dell'UE, con sede a Francoforte, incaricata di coordinare e supportare le autorità nazionali nella supervisione e nell'applicazione delle norme AML/CFT che avrà il compito di:
 - Supervisionare direttamente alcune entità finanziarie ad alto rischio.
 - Coordinare le autorità nazionali per garantire un'applicazione uniforme delle norme.
 - Sviluppare standard tecnici e linee guida per facilitare l'implementazione efficace delle normative



ANTI-MONEY LAUNDERING PACKAGE

Con l'adozione dell'Anti-Money Laundering Package a livello europeo, l'Italia sta intraprendendo le seguenti azioni per allinearsi alle nuove disposizioni:

- **Recepimento della 6AMLD:** Il governo italiano sta lavorando all'adozione di misure legislative per recepire la Sesta Direttiva Antiriciclaggio, assicurando che le leggi nazionali siano in linea con le nuove norme europee.
- **Collaborazione con l'AMLA:** Le autorità italiane stanno preparando protocolli di cooperazione con la nuova Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA) per garantire una supervisione efficace e coordinata.
- **Aggiornamento delle procedure nazionali:** Sono in corso revisioni delle procedure operative delle autorità di vigilanza e delle Unità di Informazione Finanziaria per adeguarsi ai nuovi standard e linee guida emanati a livello europeo. In particolare:
 - la Banca d'Italia ha modificato le proprie disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio il 1° agosto 2023.
 - l'UIF ha introdotto 34 nuove categorie di indicatori di anomalia, in vigore dal 1° gennaio 2024.



ISTITUTO NAZIONALE
PER LO STUDIO E LA CONSULENZA
DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE
INDUSTRIALI